La grande Rete dei
Professionisti dell'Energia

REGOLAMENTO
ENERGY PROFESSIONAL NETWORK

Art. 1 – Oggetto

1. Energy Professional Network è un Marchio istituito e gestito dalla divisione editoriale del Gruppo ADL, con il fine di riunire e valorizzare i migliori profili operanti a qualsiasi titolo all'interno della filiera energetica, conferendone visibilità e competitività.

2. Scopo del Network è quello di confrontare, condividere e promuovere le esperienze dei singoli aderenti ad ogni livello della comunità istituzionale, scientifica e industriale; altresì, è di interesse collettivo, contribuire alla definizione ed al consolidamento degli standard qualitativi, relativamente alla formazione ed all'aggiornamento professionale, promuovendo laboratori, incontri, percorsi e attività informative ad ogni livello, su scala nazionale ed internazionale.

3. L'attività del Network è finalizzata alla promozione di un sistema di rete capace di generare elevati flussi di informazione e di esaltarne le migliori pratiche, mediante un front end di approccio con i diversi attori della filiera, con il fine di sviluppare competenze e opportunità per tutti gli aderenti.

Art. 2 – Modalità di adesione al Network

1. Energy Professional Network è una Rete aperta a cui possono aderire tutti i soggetti interessati, dotati di un background accademico e professionale in area energia, dimostrabile, ovvero, aver sostenuto un percorso di studi ed un'attività professionale di oggettivo rilievo e coerente con gli obiettivi e la mission della Rete.

2. Per aderire è necessario inviare una richiesta di adesione, esclusivamente attraverso posta elettronica, all'indirizzo adesione@energyprofessionalnetwork.com, in formato PDF. Una scheda sintetica, indirizzata al Presidente del Comitato di Valutazione, attraverso la quale si evincano le informazioni di principale interesse, finalizzate alla valutazione dell'ingresso all'interno del Network.

3. L'accettazione o il diniego avviene attraverso comunicazione al richiedente da parte del Presidente della Commissione autorizzativa o da figura da essi designata. Il giudizio della Commissione è inappellabile. Il richiedente può inviare una nuova richiesta qualora abbia maturato i requisiti necessari.

4. All'atto del positivo esito della richiesta d'ingresso al Network, il Presidente di Commissione o altra figura da essi designata, ne darà atto agli interessati attraverso una comunicazione ufficiale pubblicata sul sito dove risiede il

Network.

5. A seguito della positiva valutazione dei titoli posseduti dal soggetto richiedente, coloro che non avranno seguito un percorso formativo a marchio Energy Professional Network saranno chiamati a sostenere una prova d'esame finalizzata all'ingresso nella Rete. L'iscrizione a tali sessioni d'esame, che si svolgeranno periodicamente sull'intero territorio nazionale, avrà un costo di euro 90,00 (iva inclusa).

6. I candidati che non supereranno tale prova, potranno presentarsi gratutiamente ad una delle successive sessioni.

7. L'ingresso alla Rete è formalizzato solo dopo aver ricevuto l'attestato di iscrizione, e consente di menzionare l'appartenenza alla stessa su tutto il materiale propagandistico, inserendo sul proprio sito web, sulle brochure, biglietti da visita e altro elemento promozionale, il numero di iscrizione e il logo del Network.

8. L'attestato viene consegnato esclusivamente nell'ambito di eventi cerimoniali, sviluppati con il fine di promuoverne la conoscenza tra tutti i membri della Rete. Non è in nessun caso prevista la consegna per altre vie se non espressamente predisposta e approvata.

Art. 3 – I Comitati Energy Professional Network

1. I Comitati Energy Professional Network (nella fattispecie il Comitato Scientifico, il Comitato di Valutazione, il Comitato Strategia e Sviluppo e il Comitato Relazioni Esterne) e le relative sotto-articolazioni, sono dotati di un Presidente, ed eventualmente di un Vice Presidente o coordinatore; sono costituiti da componenti scelti tra gli esponenti di maggior rilievo del mondo accademico, istituzionale ed imprenditoriale, tra gli aderenti al Network in virtù della loro anzianità di Rete, delle competenze e dal grado di affidabilità, (dato che si evince dalla partecipazione continuativa alle diverse attività di Rete), e tutti coloro i quali la Direzione Generale, o i Comitati preposti riterranno opportuno.

2. Compito dei suddetti membri sarà, in base all'organismo di competenza, quello di ideazione, progettazione, sviluppo, coordinamento, valutazione e supervisione delle attività proposte dalla Rete.

3. Il Comitato Scientifico e il Comitato di Valutazione (e le relative sotto-articolazioni), qualora la ADL lo riterrà utile, potranno essere coinvolti nel processo di adesione di Centri di formazione ed Enti esterni alla Rete.

4. I membri dei suddetti Comitati potranno infine, qualora la ADL lo riterrà opportuno, prendere parte, in qualità di relatori o docenti, agli eventi o ai progetti formativi organizzati e promossi dalla Rete.

Art. 4 – Le Commissioni autorizzative

1. Le Commissioni autorizzative sono dotate di un Presidente, ed eventualmente di un Vice Presidente o coordinatore, e vengono istituite con l'obiettivo di garantire trasparenza e qualità. Svolgono in completa autonomia la valutazione delle richieste e la loro eventuale autorizzazione, sospensione, o negazione. Sono istituite su richiesta della Direzione Generale, la quale comunica attraverso il sito, almeno 15 giorni prima della riunione, i nomi dei soggetti che la compongono.

2. Le commissioni sono formate a cadenza periodica ed in funzione delle necessità. Sono costituite da 3 a 11 componenti, scelti tra i membri del Comitato Scientifico, di Valutazione e di Strategia e Sviluppo ed eventualmente tra gli aderenti al Network in virtù della loro anzianità di Rete, delle competenze e dal grado di affidabilità; inoltre, potranno farne parte componenti della comunità scientifica, istituzionale ed industriale, e tutti coloro i quali, il Comitato Scientifico, o la ADL riterranno opportuno.

3. Il Presidente di commissione ha il diretto controllo e può avvalersi di un Vice Presidente o coordinatore per l'espletamento delle sue attività.

4. Le stesse commissioni potranno, qualora la ADL lo riterrà utile, essere coinvolte nel processo di adesione di Centri di formazione ed Enti esterni alla Rete.

Art. 5 - Adesione Enti di formazione e Percorsi formativi esterni

1. Promotori e organizzatori di percorsi formativi volti alla creazione di profili di elevata specializzazione in campo energetico, potranno avanzare richiesta di riconoscimento da parte di Energy Professional Network, purché in linea con quanto previsto dalla "Guida di adesione" offrendo nuove opportunità ai partecipanti all'azione formativa.

ultimo aggiornamento: 20/10/2011